



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

**CRITERI E MODALITÀ PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E
L'AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI STAMPA ESCLUSIVA
E NON ESCLUSIVA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
NORME DI REGOLAMENTO**

**(approvati con Delibera di Consiglio n.20 del 20/04/2011
così come modificati con Delibera di Consiglio n.26 del 30/03/2017)**

ART. 1
OBIETTIVI

1. Il presente atto definisce i criteri e le modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi esclusivi e non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, in modo da:

- a) favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio, in particolare attraverso un incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive e un rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica;
- b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Si definiscono:

a) **punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica**: i punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

b) **punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica**: le rivendite di quotidiani e/o periodici che possono essere attivati solo ed esclusivamente presso i seguenti esercizi:

- rivendite di generi di monopolio;
- impianti di distribuzione di carburanti;
- esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi di vicinato;¹
- medie strutture di vendita;²
- esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
- esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

¹ Punto inserito con Delibera di Consiglio n. 26 del 30/03/2017

² Punto inserito/modificato con Delibera di Consiglio n. 26 del 30/03/2017

c) **punto vendita a carattere stagionale**: il punto vendita che può esercitare la sua attività al massimo per sei mesi anche non continuativi, all'interno il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) stabilito dal Comune di Gabicce Mare con appositi atti.

d) **punto vendita a carattere straordinario**: il punto vendita che può esercitare la sua attività in occasione di eventi straordinari, manifestazioni fieristiche, culturali, sportivi e simili, per la sola durata di detto periodo.

ART.3 MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività può essere esercitata, oltre che in sede fissa, anche sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, su posteggi fissi concessi dal Comune, in forma itinerante, tramite distributori automatici.

2. Per l'esercizio dell'attività in sede fissa si applicano le disposizioni contenute nella Sezione III della L.R. 27/2009, le eventuali ulteriori disposizioni Regionali e le disposizioni del presente regolamento.

Per l'esercizio dell'attività a mezzo distributori automatici si applicano le disposizioni contenute nella Sezione III e dall'art.22 della L.R. 27/2009, le eventuali ulteriori disposizioni Regionali e le disposizioni del presente regolamento.

Per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche si applicano le disposizioni contenute nella Sezione III della L.R. 27/2009, le eventuali ulteriori disposizioni Regionali, le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni relative all'occupazione di suolo pubblico e ove applicabili le norme del commercio su aree pubbliche, nonché la normativa urbanistica comunale.

3. L'attività può essere svolta a carattere annuale, stagionale o straordinaria.

4. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tali attività.

5. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni;

d) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita, assicurando parità di trattamento alle diverse testate;

e) e' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; tale divieto comunque va riferito a tutto ciò che in via diretta e' lesivo del comune senso del pudore ovvero del buon costume.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

1. Rientrano tra i punti vendita esclusivi di vendita di stampa quotidiane e periodica, gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).

2. I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti in base a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine è necessario presentare al Comune pratica per apertura di attività di commercio in sede fissa.³

3. La vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

4. La vendita della stampa nei punti non esclusivi di vendita è legata e complementare all'attività principale che ha permesso la sua attivazione. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività principale.

5. I punti vendita non esclusivi possono scegliere di vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie.

³ Comma modificato con Delibera di Consiglio n.26 del 30/03/2017

6. Il periodo di stagionalità/annualità dei punti non esclusivi di vendita di stampa quotidiana o periodica dipende da quello dell'attività principale all'interno del quale tale attività si inserisce.

7. Al titolare/gestore di un punto esclusivo o non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica è consentita la vendita di pastigliaggi (ossia prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, quali caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e simili), di bevande preconfezionate in lattina, tetrapak, bottigliette e simili, con esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso dei requisiti professionali, pur nel rispetto dei requisiti tecnico sanitari. Per tale finalità è necessario presentare pratica di avvio dell'attività di commercio in sede fissa e notifica igienico sanitaria.⁴

ART. 5

APERTURA – TRASFERIMENTO – AMPLIAMENTO

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dei punti esclusivi e non esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica, che svolgono la loro attività in sede fissa, e' soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività da parte dell'interessato al Comune territorialmente competente.

2. La segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di punti esclusivi e non esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica, deve essere completa dei seguenti dati e documenti:

- dati del richiedente, codice fiscale o partita IVA se posseduta;
- individuazione della sede dell'attività, della superficie di vendita e della superficie complessiva del locale;
- indicazione del carattere annuale, stagionale o straordinario dell'attività;
- (*se punto non esclusivo*) indicazione dell'esercizio nel quale si vuole attivare il punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana o periodica tra quelli elencati all'art.2 comma 1 lett. b) del presente atto;
- (*se punto non esclusivo*) indicazione della tipologia dei prodotti che si intendono vendere: solo stampa quotidiana o solo periodici o stampa quotidiana e periodica insieme;
- (*se punto non esclusivo*) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13/04/1999, n.108;
- planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di possedere i requisiti morali prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo;
- dichiarazione che non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;⁵
- prova della disponibilità dei locali sede dell'attività;
- asseverazione firmata da tecnico abilitato o documentazione comprovante che l'immobile sede dell'attività è in regola con le prescrizioni e ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, nonché con tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tali attività.

3. La segnalazione certificata di inizio attività relativa ai punti non esclusivi di vendita deve essere presentata dal titolare dell'attività principale.

4. Non può essere consentito il trasferimento di sede della sola attività relativa al punto non esclusivo, in quanto ciò determinerebbe il venir meno del legame funzionale con l'attività principale che lo ha originato.

ART. 6

SUBINGRESSO

1. In caso di trasferimento della gestione o di trasferimento della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte di un punto esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica, occorre presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività corredata dai seguenti dati e documenti:

- dati del richiedente, codice fiscale o partita IVA se posseduta;
- individuazione della sede dell'attività, della superficie di vendita e della superficie complessiva del locale;
- indicazione del carattere annuale, stagionale o straordinario dell'attività;
- (*se punto non esclusivo*) indicazione dell'esercizio nel quale si vuole esercitare il punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana o periodica tra quelli elencati all'art.2 comma 1 lett. b);

⁴ Comma modificato con Delibera di Consiglio n. 26 del 30/03/2017

⁵ Punto modificato con Delibera di Consiglio n. 26 del 30/03/2017

- *(se punto non esclusivo)* indicazione della tipologia dei prodotti venduti: solo stampa quotidiana o solo periodici o stampa quotidiana e periodica insieme;
 - *(se punto non esclusivo)* dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13/04/1999, n.108;
 - planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato (non necessaria in caso di subingresso in cui si dichiara di non aver apportato modifiche ai locali sede dell'esercizio);
 - dichiarazione di possedere i requisiti morali prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo;
 - dichiarazione che non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;⁶
 - prova della disponibilità dei locali sede dell'attività;
 - prova della disponibilità dell'azienda;
 - asseverazione firmata da tecnico abilitato che l'immobile sede dell'attività è in regola con le prescrizioni e ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, nonché con tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tali attività.
2. Il punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica non può essere trasferito a terzi separatamente dall'attività principale che ha permesso la sua attivazione.

ART.7 ESCLUSIONI

1. Sono soggette a mera comunicazione, da presentare al Comune competente per territorio:
- a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
 - c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
 - e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

ART. 8 ORARI – APERTURE

1. Gli orari di vendita dei punti esclusivi sono stabiliti da apposita ordinanza, previa consultazione e confronto con le associazioni degli editori e dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2.⁷

3. La vendita di giornali e riviste nei punti di vendita non esclusivi sono soggetti agli orari dell'attività principale.

ART. 9 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. I distributori automatici per la vendita di stampa quotidiana e periodica possono essere installati solamente dal titolare di un punto esclusivo.
2. I punti non esclusivi di vendita non possono installare distributori automatici per la vendita di stampa quotidiana o periodica.
3. Le rivendite di giornali e riviste a mezzo distributori automatici, non sono soggette alla presentazione di autonoma segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art.22 della L.R. 27/2009, qualora siano

⁶ Punto modificato con Delibera di Consiglio n. 26 del 30/03/2017

⁷ Comma abrogato con Delibera di Consiglio n. 26 del 30/03/2017

collocate nelle immediate adiacenze del punto esclusivo di vendita, e comunque non oltre 10 metri lineari di distanza dalla rivendita autorizzata.

ART. 10
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. La sospensione e la cessazione dell'attività di vendita devono essere comunicate immediatamente al Comune.
2. La sospensione dell'attività non può superare i dodici mesi

ART. 11
ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Comune ordina la sospensione dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni; qualora:
 - a) vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - b) l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente.
2. Il Comune ordina la cessazione dell'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica qualora:
 - a) vengano meno i requisiti morali in capo al titolare/gestore dell'attività;
 - b) nei punti esclusivi, non vengano rispettati i limiti massimi di superficie di vendita per il settore non alimentare;
 - c) l'attività non sia avviata entro un anno o l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
 - d) sia decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1) senza che l'interessato abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite.

ART. 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione contrastante contenuta in altri atti comunali.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente tempo per tempo.